

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/990 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

Considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania per l'approvazione delle modifiche apportate al disciplinare dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Bayerisches Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Poiché le modifiche in questione non erano minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ la domanda di modifica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (3) Il 22 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dai Paesi Bassi. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 19 aprile 2016.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 6 giugno 2016 la Commissione ha invitato la Germania e i Paesi Bassi ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Il termine è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
- (6) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 4 gennaio 2017 la Germania ha comunicato alla Commissione i risultati dell'accordo.
- (7) I Paesi Bassi hanno presentato opposizione all'ultimo paragrafo della sezione 5 del documento unico consolidato, quale pubblicato, che recita: «Le conclusioni delle istituzioni dell'UE nel quadro della procedura semplificata riguardante il legame fra la reputazione e la» Bayerisches Bier «sono state controllate e confermate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-343/07», in quanto non conforme ai requisiti per una modifica a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dei regolamenti (UE) n. 664/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 668/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (8) Le motivazioni fornite dall'opponente sono le seguenti: la domanda sarebbe carente di motivazioni o di spiegazioni relative all'inserimento del paragrafo in questione; tale paragrafo non fornirebbe dettagli atti a corroborare il legame con la zona geografica, pur trovandosi nella sezione del documento unico relativa al

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 182 del 5.7.2001, pag. 3).⁽³⁾ GU C 390 del 24.11.2015, pag. 25.⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).